

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

**N. 7-A**

*Relazione orale*  
Relatore BETTAMIO

## TESTO PROPOSTO DALLA 10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

Comunicato alla Presidenza il 3 luglio 2001

PER IL

## DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2001, n. 192, recante disposizioni urgenti per salvaguardare i processi di liberalizzazione e privatizzazione di specifici settori dei servizi pubblici

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

**dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica**

**e dal Ministro dell'industria, del commercio e  
dell'artigianato e del commercio con l'estero**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 2001

**INDICE**

## Pareri:

– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente . . . . .	<i>Pag.</i>	3
– della 2 <sup>a</sup> Commissione permanente . . . . .	»	4
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente . . . . .	»	6
– della Giunta per gli affari delle Comunità europee . . .	»	7
Disegno di legge . . . . .	»	8
Decreto-legge . . . . .	»	9

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PASTORE)

3 luglio 2001

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo rilevando l'opportunità di coordinare la formulazione del primo comma dell'articolo 1 (nella parte in cui prevede che il rilascio di provvedimenti autorizzatori e concessori venga effettuato «alle condizioni di cui al comma 2») con quanto previsto dal secondo comma del medesimo articolo che disciplina gli effetti (e non già le condizioni) derivanti *ope legis* dalla fattispecie disciplinata dal primo comma.

Richiama quindi l'attenzione sui problemi sollevati dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee.

**PARERE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(GIUSTIZIA)

(Estensore: Antonino CARUSO)

3 luglio 2001

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni, in relazione all'articolo 1:

1. Nel primo periodo del comma 1 si suggerisce di sostituire le parole da «Fino alla realizzazione» a «privatizzazione in atto» con le altre: «In relazione ai processi di liberalizzazione e privatizzazione in atto nei settori dell'elettricità e del gas» così da eliminare una formulazione che appare suscettibile di determinare complicazioni sul piano interpretativo, fissando un termine finale di efficacia della nuova normativa il cui accertamento risulterebbe altamente opinabile.

2. Il primo periodo del comma 1 definisce poi in maniera puntuale l'ambito di applicazione del provvedimento, indicando i soggetti che ne sono destinatari. La norma precisa che la detta applicabilità ha effetto anche qualora i detti soggetti operino in via indiretta o con particolari modalità («... o per interposta persona», «anche mediante un'offerta pubblica...»). Comunque chiaro il finale obiettivo della norma, essendo da eventualmente leggersi in termini meramente esemplificativi le ulteriori precisazioni, si suggerisce tuttavia, a fini di ulteriore chiarezza, di alternativamente dar luogo:

ad una maggiore generalizzazione della previsione [«i quali direttamente o indirettamente, comunque ed attraverso qualsivoglia modalità acquisiscono partecipazioni superiori al due per cento nel capitale sociale (ovvero il sostanziale controllo sulle partecipazioni medesime) di società operanti...»];

ovvero ad una migliore puntualizzazione della stessa, per esempio sostituendo le parole «anche mediante un'offerta pubblica» con le altre: «... anche a seguito di un'offerta pubblica di acquisto, anche obbligatoria, o di scambio...».

3. Il comma 2 è strutturato in maniera tale da far intendere che ai fini del rilascio o del trasferimento delle autorizzazioni o concessioni *ex* decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (o 23 maggio 2000, n. 164) è ir-

rilevante il superamento del limite di partecipazione nel capitale sociale, salvo il prodursi degli effetti specificamente indicati («...a partire dal momento..., il diritto di voto..., è automaticamente sospeso e di esse non si ritiene conto...»). Se tale dunque è l'impostazione della norma, appare utile che, al comma 1 dell'articolo 1, si sostituiscano le parole: «è effettuato alle condizioni di cui al comma 2» con le altre: «produce gli effetti di cui al comma 2».

4. Sempre nel primo periodo del comma 1 si prospetta, tuttavia, quale eventuale formulazione alternativa, la possibilità di sostituire le parole: «il rilascio o il trasferimento dei provvedimenti autorizzatori o concessori... è effettuato...» con le altre: «i provvedimenti autorizzatori o concessori... sono sottoposti...».

5. Nel primo periodo del comma 1 appare infine opportuno inserire, dopo le parole: «o il trasferimento», le altre: «alle società medesime» in modo da escludere qualsiasi dubbio circa i soggetti titolari dei provvedimenti concessori o autorizzatori.

La Commissione osserva infine che la limitata efficacia retroattiva del decreto-legge in titolo appare una scelta non irragionevole - e quindi esente da possibili censure di illegittimità costituzionale (v. C. Cost. n. 525 del 2000), in particolare sotto il profilo di una lesione del principio dell'affidamento - in quanto essa risulta circoscritta, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, alle acquisizioni verificatesi successivamente alle conclusioni della Presidenza del Consiglio Europeo di Stoccolma del 23 e del 24 marzo 2001, recanti indirizzi del tutto coerenti con il provvedimento in esame.

La Commissione chiede la pubblicazione del presente parere a norma dell'articolo 39 del Regolamento.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: AZZOLLINI)

3 luglio 2001

La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime parere di nulla osta.

**PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

(Estensore: BETTAMIO)

3 luglio 2001

Sul disegno di legge in titolo – considerando che l’articolo 22 della direttiva 96/92/CE sul mercato dell’energia elettrica e il corrispondente articolo 22 della direttiva 98/30/CE sul mercato del gas naturale consentono agli Stati membri l’instaurazione di meccanismi volti ad evitare qualsiasi abuso di posizione dominante e qualsiasi comportamento predatorio – la Giunta esprime, per quanto di competenza, parere favorevole condizionato ad una riformulazione dell’articolo 1, primo comma, del decreto-legge n. 192 del 2001.

Al fine di prevenire eventuali rilievi da parte della Commissione europea in ordine a possibili violazioni della normativa sulla concorrenza, la Giunta ritiene infatti necessario sostituire, nella prima fase del suddetto comma 1, le parole «titolari nel proprio mercato nazionale di una posizione dominante» con le seguenti: «titolari di una posizione dominante ai sensi dell’articolo 82 del Trattato sulla Comunità europea».

La Giunta, ai sensi dell’articolo 39, comma 4, del Regolamento, chiede la pubblicazione del suddetto parere.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 25 maggio 2001, n. 192, recante disposizioni urgenti per salvaguardare i processi di liberalizzazione e privatizzazione di specifici settori dei servizi pubblici.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



*Decreto-legge 25 maggio 2001, n. 192, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2001.*

**Disposizioni urgenti per salvaguardare i processi di liberalizzazione e privatizzazione di specifici settori dei servizi pubblici**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea;

Visto l'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Visto l'articolo 36, comma 1, lettera f), della legge 24 aprile 1998, n. 128, in base alla quale, nel dare attuazione alla direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, il Governo è delegato, fra l'altro, a «definire le misure per assicurare condizioni di reciprocità nei confronti degli Stati membri dell'Unione europea, in relazione al grado di apertura dei loro mercati, anche al fine di assicurare la parità competitiva sul mercato europeo delle aziende elettriche italiane e dell'industria dell'indotto»;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 9 novembre 2000;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, la quale al 23° *considerando* dispone che «l'apertura dei mercati non dovrebbe creare inutili squilibri di concorrenza per le imprese nei vari Stati membri»;

Viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Stoccolma del 23 e 24 marzo 2001, secondo le quali le imprese che ancora beneficiano di una situazione di monopolio nel mercato nazionale non devono potersi avvantaggiare indebitamente di tale situazione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni intese a consentire che i processi di liberalizzazione e privatizzazione in atto per specifici settori dei servizi pubblici non vengano impediti od ostacolati da comportamenti di imprese pubbliche titolari di una posizione dominante nel proprio mercato nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

EMANA

il seguente decreto-legge:

#### Articolo 1.

1. Fino alla realizzazione all'interno dell'Unione europea di un mercato pienamente concorrenziale nei settori dell'elettricità e del gas, a salvaguardia dei relativi processi di liberalizzazione e di privatizzazione in atto, nei riguardi dei soggetti controllati direttamente o indirettamente da uno Stato o da altre amministrazioni pubbliche, titolari nel proprio mercato nazionale di una posizione dominante e non quotati in mercati finanziari regolamentati, i quali acquisiscono, direttamente o indirettamente o per interposta persona, anche mediante un'offerta pubblica a termine o in via differita, partecipazioni superiori al 2 per cento nel capitale sociale di società operanti nei settori predetti, in via diretta o tramite controllate o collegate, il rilascio o il trasferimento dei provvedimenti autorizzatori o concessori previsti dai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79, in materia di energia elettrica, e 23 maggio 2000, n. 164, in materia di mercato interno del gas naturale, è effettuato alle condizioni di cui al comma 2. Il limite complessivo del 2 per cento è riferito al singolo soggetto e al relativo gruppo di appartenenza, per tale intendendosi il soggetto, anche non avente forma societaria, che esercita il controllo, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché le società collegate. Il limite riguarda altresì i soggetti che direttamente o indirettamente, anche tramite controllate, collegate, società fiduciarie o per interposta persona, aderiscono anche con terzi ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o comunque ad accordi o patti parasociali.

2. In caso di superamento del limite di cui al comma 1, a partire dal momento del rilascio o del trasferimento delle autorizzazioni o concessioni di cui al medesimo comma 1, il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti il limite stesso, è automaticamente sospeso e di esse non si tiene

conto ai fini dei *quorum* assembleari deliberativi. Non possono essere altresì esercitati i diritti di acquisto o sottoscrizione a termine o differiti.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a tutte le acquisizioni effettuate in data successiva alle conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Stoccolma del 23 e 24 marzo 2001.

4. La Commissione nazionale per le società e la borsa, sentita, per i profili di competenza, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, accerta, con i poteri e gli strumenti ad essa attribuiti dalla normativa vigente, il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

#### Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 2001.

CIAMPI

AMATO - VISCO - LETTA

Visto, *il Guardasigilli*: FASSINO

